Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 1 marzo 2013

Destinatari :
Partiti politici
Associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello nazionali dell'economia
Ambienti interessati

Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria: apertura della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione su un avamprogetto di legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI).

La consultazione termina il **15 giugno 2013**.

Nel mese di febbraio del 2012 la Svizzera ha approvato le 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI. Attualmente la regolamentazione svizzera è in ampia misura compatibile con questa nuova normativa. Tuttavia, occorrono ancora diversi adeguamenti affinché la Svizzera soddisfi le Raccomandazioni rivedute e abbia colmato le lacune emerse in occasione della valutazione effettuata dal GAFI nel 2005.

La conformità con gli standard internazionali è nell'interesse della Svizzera, poiché permette di tutelare la reputazione e l'attrattiva della sua piazza finanziaria. Questa è la ragione per la quale il nostro Paese ha adottato tali standard e prevede di adeguare la propria legislazione nel quadro della presente revisione. L'adozione delle Raccomandazioni del GAFI permette anche di assicurare il riconoscimento del dispositivo svizzero in ambito internazionale.

Di seguito enunciamo i principali punti dell'avamprogetto:

a. Trasparenza delle persone giuridiche e problematica delle azioni al portatore

Il GAFI ha chiarito le proprie esigenze relative alla trasparenza delle persone giuridiche, comprese le società che emettono azioni al portatore. A seguito delle raccomandazioni formulate dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali anche le norme svizzere concernenti le società che emettono azioni al portatore necessitano di revisione. Si dovrà procedere ad adeguamenti del Codice delle obbligazioni (CO) e del Codice penale (CP) volti a sancire un obbligo di annunciare dell'azionista nei confronti della società per migliorare la trasparenza

delle società non quotate in borsa che emettono azioni al portatore e per garantire che nell'elenco dei titolari di azioni di società non quotate in borsa siano indicati gli aventi economicamente diritto. Sono inoltre previste disposizioni per le società con azioni nominative. Attraverso una modifica del Codice civile (CC) l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio viene esteso a tutte le fondazioni, comprese le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche.

b. Identificazione dell'avente economicamente diritto

Nel quadro delle misure che gli intermediari finanziari devono adottare in ottemperanza all'obbligo di diligenza è stato precisato lo standard del GAFI sull'accertamento relativo all'avente economicamente diritto. Si tratta di misure adeguate che devono essere prese per accertare la persona fisica che in definitiva controlla a maggioranza la persona giuridica. La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) dovrà essere modificata su questo punto.

c. Persone politicamente esposte

Il GAFI ha esteso le sue Raccomandazioni, secondo un approccio basato sul rischio, alle relazioni d'affari con persone nazionali politicamente esposte e persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali. La LRD è modificata mediante l'introduzione di un obbligo generale di identificare le persone politicamente esposte, di definizioni e di particolari obblighi di diligenza concernenti le persone nazionali politicamente esposte e le persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali.

d. Gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro

La definizione di riciclaggio di denaro nelle nuove Raccomandazioni estende l'elenco dei reati preliminari al riciclaggio di denaro aggiungendovi i «reati fiscali». Ciò comporta adeguamenti della legislazione in materia di imposte dirette e, in modo più limitato, della legislazione in materia di imposte indirette (in questo campo il diritto svizzero conosce già un reato preliminare, ovvero il contrabbando doganale organizzato o la «truffa qualificata in materia fiscale» ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo; DPA).

e. Estensione del campo d'applicazione della LRD al settore immobiliare e ad altre attività commerciali

È prevista inoltre un'estensione puntuale del campo d'applicazione della LRD alle vendite di fondi e di cose mobili sebbene le Raccomandazioni rivedute del GAFI non lo esigano esplicitamente. La LRD sarà modificata in modo che le operazioni di vendita di fondi o di cose mobili che superano un determinato importo dovranno essere effettuate per il tramite di un intermediario finanziario. Una soluzione analoga verrà introdotta nella legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

f. Competenze degli uffici di comunicazione

Il GAFI ha esteso le competenze degli uffici di comunicazione (in Svizzera Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, dappresso «Ufficio di comunicazione») affinché possano ottenere informazioni supplementari dagli intermediari fi-

nanziari e precisato lo standard concernente lo scambio di informazioni finanziarie tra uffici di comunicazione. Le relative modifiche della LRD sono attualmente dibattute in Parlamento (vedi messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della LRD). Nell'ambito del presente progetto, vengono introdotte diverse misure per migliorare l'efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e facilitare le procedure per gli intermediari finanziari. In primo luogo viene completata la disposizione in materia di assistenza amministrativa della LRD che permette all'Ufficio di comunicazione di procurarsi, su richiesta, presso altre autorità svizzere le informazioni che gli servono per analizzare le comunicazioni effettuate in caso di sospetto. Questa disposizione consente quindi all'Ufficio di comunicazione di ottimizzare la propria attività di analisi. In secondo luogo, grazie a un'applicazione differita del blocco automatico previsto dalla LRD che va di pari passo con la soppressione del diritto di comunicazione, a seconda dei casi, l'Ufficio di comunicazione avrà più tempo a disposizione per effettuare le sue analisi.

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. L'avamprogetto e la documentazione relativa alla consultazione sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html fino al termine della procedura di consultazione.

Siete cordialmente invitati a inoltrare il vostro parere sull'avamprogetto

entro il 15 giugno 2013

al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Divisione Affari multilaterali
Sezione Criminalità finanziaria
Bundesgasse 3, 3003 Berna

o al seguente indirizzo di posta elettronica:

Vernehmlassungen@sif.admin.ch

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI (tel. 031 324 40 88) è a vostra disposizione per eventuali domande.

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf